



CITTÀ DI QUILIANO

PROVINCIA DI SAVONA
Località Massapè, 21 - 17047 Quiliano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITÀ ED INIZIATIVE NEI SETTORI CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE E TURISTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 29/04/2025

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto, finalità e definizioni principali

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Quiliano di patrocinio, contributo e di altri benefici e vantaggi di natura economica a soggetti operanti sul territorio, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a razionalizzare ed a ottimizzare l'erogazione di risorse in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte delle comunità locali, in coerenza con la trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Quiliano, al fine di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività turistica, culturale, sportiva e sociale del territorio.

Art. 2. Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della Legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi agli oneri fiscali (se e in quanto dovuti).

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a. per "Amministrazione", il Comune di Quiliano;
 - b. per "contributi", le forme di sostegno economico diretto e le sovvenzioni di risorse economiche assegnate a soggetti operanti nell'ambito di progetti riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente Regolamento – meritevoli di sostegno economico dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo art. 4;
 - c. per "altri benefici di natura economica", le forme di sostegno economico indiretto assegnate a soggetti operanti nell'ambito di progetti riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente Regolamento, meritevoli di sostegno economico e/o organizzativo

- dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo art. 5;
- d. per “vantaggi economici”, le forme di vantaggio economico derivanti da riduzioni, esenzioni, agevolazioni non previste da sistemi tariffari e determinate in base a criteri individuati nel presente Regolamento, di cui fruiscano i soggetti operanti nell'ambito di progetti riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione, specificati nella classificazione contenuta nel successivo art. 6;
 - e. per “soggetti beneficiari”, i cittadini, le associazioni, gli altri organismi previsti dagli artt. da 14 a 42 del Codice Civile, i soggetti del Terzo settore previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera e), del presente Regolamento, nonché gli organismi anche in forma consortile, destinatari delle forme di sostegno economico e dei vantaggi economici oggetto del presente Regolamento.

Art. 4. Tipologie di contributi concedibili

1. Ai fini del presente Regolamento è definita la seguente classificazione dei contributi in base al presupposto della concessione:
 - Contributi ordinari, ovvero contributi erogati sulla base di un programma continuativo di attività del beneficiario, ritenute meritorie dall'Amministrazione e coerente con i fini istituzionali del medesimo di singole manifestazioni culturali, sportive, ricreative, informazione e tutela dei beni monumentali, storici ed artistici, scuola ed educazione, sviluppo economico e turistico, interventi a favore della condizione giovanile o ad alta valenza sociale per la comunità locale;
 - Contributi straordinari ovvero contributi erogati sulla base della valutazione di merito - nonché di coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, non presentati nei termini indicati per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria nei limiti delle disponibilità di bilancio residue.

Art. 5. Tipologie di altri benefici di natura economica

1. L'Amministrazione può concedere, nel rispetto della disciplina stabilita dal presente Regolamento, benefici di natura economica diversi dai contributi ed in particolare, benefici con rilievo economico per l'Amministrazione medesima e per il soggetto beneficiario configurabili nelle tipologie di interventi di seguito indicate quale supporto organizzativo mediante messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali finalizzate alla realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari, sia in modo diretto sia per mezzo di propri organismi partecipati.

Art. 6. Tipologie di vantaggi economici, modalità di concessione e disposizione di coordinamento con altre norme regolamentari

1. L'Amministrazione può sostenere la realizzazione di iniziative da parte degli

organismi di cui al successivo art. 10 attraverso la concessione di vantaggi economici derivanti da riduzioni o esenzioni dal pagamento di tariffe mediante la messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione o di organismi da essa partecipati, finalizzati ad ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari.

2. Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione (tutela dell'immagine, del decoro del centro storico, degli altri spazi di proprietà oggetto di concessione gratuita), i soggetti richiedenti si obbligano a rendere noto all'Amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa sostenuta dall'amministrazione, ed anche l'eventuale profitto derivante da bigliettazione o altra forma di partecipazione a pagamento dell'utenza specificandone la natura, il valore e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione e del profitto.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà rispettare la normativa vigente, compresi i regolamenti comunali, inerente l'occupazione di suolo pubblico, di spazi e l'imposta di pubblicità.
4. Non sono previsti patrocini, né contributi nei confronti di progetti recanti contenuti riconducibili alle ideologie improntate al razzismo e alle ideologie sovraniste e/o nazi-fasciste.

Art. 7. Divieto di sponsorizzazioni

1. Non sono oggetto di regolamentazione i contributi incardinabili nelle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, salvo diversa disposizione di Legge.

Art. 8. Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti

1. La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio preventivo dell'Amministrazione.
2. Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dall'Amministrazione, le richieste di contributi per la programmazione ordinaria dovranno pervenire all'Amministrazione – rigorosamente e a pena di esclusione – nei termini e modalità fissati da apposita deliberazione della Giunta Comunale, fatta salva la possibilità di riaprire i termini.

Art. 9. Limiti specifici per la concessione di contributi, di altri benefici di natura economica e vantaggi economici in relazione a convegni e mostre.

1. L'Amministrazione concede contributi ed altri benefici di natura economica relativi a convegni e mostre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010.

Art. 10. Soggetti ammessi ai contributi e agli altri benefici di natura economica

e vantaggi economici

1. Possono risultare soggetti beneficiari dei contributi, oggetto del presente Regolamento:
 - a) le associazioni non riconosciute ed i comitati, costituiti ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
 - b) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile;
 - c) le fondazioni costituite ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, i limiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012;
 - d) cittadini singoli o associati residenti nel Comune di Quiliano, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - e) i soggetti del Terzo Settore previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 quali: organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;
 - f) gli organismi anche in forma consortile, i quali – pur riunendo, eventualmente, rappresentanze di forme societarie imprenditoriali – si pongono gli obiettivi (desumibili dallo statuto e/o dall'atto costitutivo) riconducibili e comunque correlati a quelli indicati nel presente regolamento.

Art. 11 Altre forme di sostegno: il patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Quiliano ad iniziative ritenute meritevoli attraverso l'apposizione di un simbolo identificativo, in genere lo stemma, sugli strumenti comunicativi inerenti l'evento.

L'iniziativa, di carattere sociale, culturale, sportivo, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per l'Amministrazione e non avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale previa presentazione di una domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Quiliano e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione insieme ad una descrizione dell'iniziativa che ne

illustri dettagliatamente i contenuti e le finalità.

Art. 12. Soggetti ammessi al Patrocinio

1. Sono ammessi al Patrocinio:
 - a) le associazioni non riconosciute ed i comitati, costituiti ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
 - b) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile;
 - c) le fondazioni costituite ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, i limiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012;
 - d) persone residenti nel territorio del Comune di Quiliano, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - e) Enti privati, imprese ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività nell'ambito del territorio del Comune di Quiliano.
 - f) i soggetti del Terzo Settore previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 quali: organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;
 - g) gli organismi anche in forma consortile, i quali – pur riunendo, eventualmente, rappresentanze di forme societarie imprenditoriali – si pongono gli obiettivi (desumibili dallo statuto e/o dall'atto costitutivo) riconducibili e comunque correlati a quelli indicati nel presente Regolamento.
2. Il patrocinio si intende automaticamente concesso a tutte le associazioni ed i soggetti che beneficiano di contributo di cui all'art. 4 del presente Regolamento, limitatamente alle iniziative ed attività oggetto di contributo.

Art. 13. Condizioni specifiche per la concessione di contributi, altri benefici di natura economica e vantaggi agli organismi associativi, societari e di altra natura

1. Gli organismi di cui al precedente art. 10 possono risultare beneficiari dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici quando abbiano sede, o esercitino, la loro attività anche nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Quiliano.
2. In relazione al precedente comma 1, la particolare rilevanza per la comunità

locale delle iniziative organizzate dagli organismi di cui al precedente art. 10 è determinata in base:

- a) al livello di maggior coinvolgimento di cittadini del Comune di Quiliano e di ospiti temporaneamente dimoranti nel territorio comunale;
- b) alla maggiore significatività dell'iniziativa in rapporto alla promozione del territorio di competenza del Comune di Quiliano;
- c) diretto collegamento con il programma amministrativo.

Art. 14. Definizione delle spese ammissibili

1. I contributi acquisiti dai soggetti beneficiari in base alle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono utilizzati per l'effettuazione di spese inerenti la realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico. Sono ammissibili solo le spese effettivamente e comprovatamente sostenute dal beneficiario, pertinenti ed imputate direttamente o indirettamente all'attività sostenuta.
2. Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente Regolamento, comunque non sono considerate ammissibili, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza meglio dettagliate di seguito:
 - a) le spese per servizi alberghieri e di ristorazione, (compresi rinfreschi, cene di rappresentanza, catering e ristoro) riferibili al pernottamento ed al soggiorno di soggetti associati nelle iniziative organizzate dai beneficiari dei contributi;
 - b) le spese per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati dei soggetti beneficiari in occasione di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale;
 - c) le spese per consulenza, promozione ed altre tipologie di cui all'art. 6, comma 8, del n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010; resta comunque fatta salva l'applicazione di eventuale diversa disposizione di Legge in materia.
3. Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente Regolamento, si considerano altresì ammissibili le spese per generi alimentari e per momenti conviviali solo ed esclusivamente qualora le stesse siano connaturate alle finalità generali di cui al presente Regolamento, nonché all'attività svolta dal soggetto proponente, quali, a titolo meramente esemplificativo, eventi gastronomici a partecipazione popolare correlati a solennità civiche, civili, patronali e/o frazionali, pasti per anziani e/o momenti conviviali periodici destinati a categorie protette.
4. Non sono altresì considerate ammissibili spese quali pagamento di imposte comunali (affissioni, ecc.), sanzioni, ammende, ecc.

Art. 15. Criteri generali per la ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti

1. L'Amministrazione ripartisce i fondi disponibili per la concessione di contributi, definendo annualmente nell'ambito del Piano delle Risorse e degli Obiettivi il complesso di risorse destinate a sostenere programmi di attività e il complesso di risorse residuale destinato a sostenere singole iniziative.
2. Il contributo economico assegnato non potrà superare il 30% dell'importo complessivo relativo ai costi del progetto esposto contestualmente alla domanda di contributo.
3. Nell'erogazione dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione tiene in considerazione l'eventuale attribuzione agli organismi di cui al precedente art. 10, di contributi, sovvenzioni, benefici e vantaggi simili da parte di altre Amministrazioni Pubbliche, i quali devono essere riportati in fase di rendicontazione.
4. Qualora l'organismo richiedente un contributo all'Amministrazione abbia già beneficiato di contributi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche per lo stesso programma di attività o per la stessa singola iniziativa, nella definizione del dimensionamento economico del contributo il Comune di Quiliano applica i seguenti criteri:
 - a) riduzione percentuale del contributo da rapportarsi all'incidenza del contributo concesso da un'altra Amministrazione Pubblica sul budget complessivo del programma di attività o della singola iniziativa rappresentato dall'organismo richiedente;
 - b) non concessione del contributo richiesto, qualora il contributo concesso da altra Amministrazione Pubblica all'organismo richiedente incida per un valore superiore al 80% sul budget complessivo del programma di attività o della singola iniziativa.
 - c) Qualora il programma di attività o l'iniziativa siano finanziate anche da altre entrate, fermo restando che il contributo del Comune di Quiliano non potrà essere superiore al 30% delle spese ammissibili, il totale delle entrate, compreso il contributo del Comune, non potrà superare il totale di tutte le spese (comprese quelle non ammissibili). In caso contrario il contributo del Comune verrà ridotto fino al pareggio tra entrate e spese.
5. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Amministrazione definisce i criteri attribuendo dei punteggi che saranno definiti nell'avviso pubblico di cui all'art. 18.
6. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione del contributo a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

Art. 16. Limiti generali relativi alla concessione di altri benefici di natura economica o di vantaggi economici

1. Nei casi in cui l'iniziativa sia di particolare interesse pubblico o ritenuta meritevole per la rilevanza culturale, artistica, turistica, sportiva, storica ecc, da valutare di volta in volta, l'Amministrazione può eventualmente concedere altri benefici di natura economica diversi dai contributi, quali a titolo

esemplificativo le disponibilità a titolo gratuito di spazi in immobili gestiti dal Comune di Quiliano o vantaggi derivanti da riduzioni o esenzioni ad organismi richiedenti gli stessi per singole iniziative, anche quando essi:

- a) abbiano acquisito, per la realizzazione della singola iniziativa, sponsorizzazioni con finanziamento o con messa a disposizione di beni o servizi tale da consentire all'organismo di ottenere un valore economico aggiuntivo significativo (profitto) rispetto alle spese di realizzazione dell'iniziativa;
- b) realizzino la singola iniziativa con ingresso contingentato dei fruitori, collegato al pagamento di un biglietto, tale da produrre potenziale valore economico aggiuntivo significativo (profitto) rispetto alle spese di realizzazione dell'iniziativa.

TITOLO II

Criteria, condizioni e modalità di richiesta per la concessione di contributi

Art. 17. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle richieste di contributi in conto esercizio a sostegno di programmi annuali di attività presentate dagli organismi di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento.
2. Per i contributi di cui al precedente comma 1 è prevista la contribuzione del Comune di Quiliano nella determinazione massima del 30%, al netto di altre contribuzioni di Enti Pubblici o società da essi partecipati secondo quanto previsto dal precedente art. 15.
3. L'Amministrazione, di anno in anno, può riservarsi di stabilire un tetto massimo di contributo concedibile.

Art. 18. Criteri generali per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi nel rispetto dei criteri di seguito riportati:
 - a) Entro il 30 settembre di ogni anno a seguito di deliberazione della Giunta Comunale viene emanato un avviso pubblico per la realizzazione di attività collettive -previste nell'anno successivo- nel campo sociale, cultura, turismo e sport con la definizione puntuale dei criteri specifici (criteri di valutazione qualitativa e quantitativa dei progetti) e dei termini per la ricezione delle domande; di tale avviso verrà data massima pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e attraverso altri canali di comunicazione.
 - b) Le istanze devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dai Servizi del Comune di Quiliano interessati e presentati entro la data comunicata.

Art. 19. Modalità di richiesta

1. Tutte le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

e corredate della copia del documento di identità del richiedente e devono contenere la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo;
 - b) relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente (nel caso sia stata svolta) e dell'attività da svolgere nella successiva stagione sportiva/culturale/turistica;
 - c) in caso di associazione atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che il soggetto non persegue fini di lucro, se trattasi di prima istanza; in caso di variazioni dello Statuto, occorre produrne nuovamente copia;
 - d) idoneo materiale informativo relativo alle attività del soggetto richiedente;
 - e) una relazione attestante i benefici attesi per il Comune di Quiliano (fattori sociali, economici o culturali), strutturata coerentemente ai criteri di attribuzione dei punteggi;
 - f) percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;
 - g) copia del codice fiscale del soggetto richiedente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
 - h) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
 - i) dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.
 - j) progetto e quadro finanziario relativo all'attività oggetto della richiesta di contributo.
2. Le domande di accesso ai contributi sono inoltrate secondo quanto specificato nel bando pubblico per l'assegnazione dei contributi con apposita modulistica, che verrà messa a disposizione mediante il sito internet del Comune di Quiliano - sez. Avvisi e Bandi di gara.
3. Non è ammessa altra modalità di presentazione della richiesta di contributi e altri benefici di natura economica o vantaggi di tipo organizzativo al di fuori di quella prevista dal precedente comma 1.

Art. 20. Istruttoria delle richieste e graduatoria

1. A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite, verrà attribuito un punteggio secondo i principi e i criteri stabiliti da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. A seguito dell'istruttoria dell'Ufficio, che dovrà essere completata entro 30 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle richieste, verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente. La graduatoria, sottoposta all'esame di una commissione tecnica nominata dal Segretario Generale, viene successivamente approvata con determinazione dirigenziale.
3. La Commissione è composta dal Segretario Generale, più la P.O. dell'Ufficio

Cultura, la P.O. dell'Ufficio Turismo, un dipendente dell'Ufficio Turismo, un dipendente dell'Ufficio Cultura, un componente della Giunta Comunale. La seduta della Commissione è valida se presenti la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 21. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

1. Il contributo è corrisposto al 50% entro 90 giorni dopo la pubblicazione della graduatoria e il saldo entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione di rendicontazione.

TITOLO III

Criteria, condizioni e modalità di richiesta per la concessione di altri benefici di natura economica

Art. 22. Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano il sostegno del Comune di Quiliano a soggetti di cui all'art. 10 che ne facciano richiesta nelle modalità e forme definite nel presente Regolamento, con l'esecuzione di una parte delle attività di supporto necessarie al completo svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, sportivo o sociale.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle richieste di benefici in forma di messa a disposizione di beni e servizi a valere su iniziative co-organizzate e/o co-progettate dal Comune di Quiliano che non comportano trasferimenti in denaro al beneficiario.
3. Al fine di determinare la valorizzazione dei servizi messi a disposizione del Comune di Quiliano, è necessario che – nella richiesta di contribuzione – vengano dettagliati i servizi richiesti; sarà cura dell'Amministrazione procedere con la valorizzazione economica dei servizi richiesti anche al fine della determinazione della dotazione finanziaria complessiva.

Art. 23. Criteri generali per la concessione di altri benefici di natura economica

1. L'Amministrazione procede alla concessione di altri benefici di natura economica nel rispetto dei criteri di seguito riportati:
 - a) coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
 - b) capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici e valorizzare il Comune di Quiliano;
 - c) capacità del progetto/programma di valorizzare le tradizioni locali;
 - d) totale gratuità della manifestazione;
 - e) richiesta di servizi coerenti con le disponibilità umane e strumentali in dotazione all'Amministrazione o ad organismi partecipati.

Art. 24. Modalità di richiesta

1. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono

essere presentate ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e corredate della copia del documento di identità del richiedente e devono contenere la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del beneficio;
 - b) relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta;
 - c) atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro;
 - d) una relazione attestante i benefici attesi per il Comune di Quiliano: fattori sociali, economici, culturali.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

Art. 25. Modalità di erogazione del beneficio

1. Il servizio verrà erogato nei tempi e nei modi indicati nella richiesta del beneficiario compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione.

TITOLO IV

Modalità di rendicontazioni e verifiche

Art. 26. Modalità di verifica della realizzazione dei programmi di attività e delle iniziative o progettualità sostenute con la concessione di contributi

1. L'Amministrazione verifica:
 - a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
 - b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
 - c) che le risorse assegnate siano state utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o il beneficio economico.
2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 27. Modalità di verifica della coerenza dell'utilizzo delle risorse con le spese individuate come ammissibili

1. L'Amministrazione tramite gli uffici preposti verifica la coerenza delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi disciplinati dal presente Regolamento per la realizzazione delle iniziative mediante riscontro specifico dei documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini, altri documenti giustificativi a fini fiscali) acquisiti dal beneficiario in relazione alle iniziative stesse.
2. I documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva del legale

rappresentante del soggetto beneficiario, che evidenzi il momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 28. Modalità di verifica della realizzazione delle attività sostenute mediante la concessione di altri benefici di natura economica

1. L'Amministrazione tramite gli uffici preposti verifica l'effettiva realizzazione delle attività sostenute mediante la concessione di altri benefici di natura economica provvedendo a richiedere al beneficiario adeguata documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento delle iniziative.

Art. 29. Modalità particolari di verifica del corretto utilizzo degli immobili e delle risorse strumentali concessi

1. L'Amministrazione tramite gli uffici preposti verifica periodicamente il corretto utilizzo degli immobili e delle risorse strumentali concessi ai beneficiari in base al presente Regolamento.
2. La verifica del corretto utilizzo può comprendere anche accessi di incaricati dell'Amministrazione agli immobili affidati in utilizzo e scambio di informazioni con altre Amministrazioni Pubbliche, autorità o organi di controllo.

Art. 30. Rinvio a disciplina su pubblicità obbligatoria contributi e benefici economici

1. La concessione di contributi e di altri benefici, anche di natura non economica, disciplinati dal presente Regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, ed ospitate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune di Quiliano.

Art. 31. Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazione e beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa. Le disposizioni dall'art.18 all'art. 21 entrano in vigore per la procedura di concessione dei contributi relativi all'annualità 2026, rimanendo, per l'annualità 2025, in vigore le correnti modalità di gestione.